

FORMULARIO DEI NUOVI ATTI SOCIETARI

F334

Art. 2521 c.c.

(Formula da utilizzare per la redazione di statuto di società cooperativa sul modello della società per azioni con capitale ripartito in quote)

Allegato «A» al n..... Repertorio

STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita una Società Cooperativa denominata:
«Società Cooperativa.....».

Art. 2

La sede della società è in....., via..... n.....

Art. 3

La società è duratura sino al.....

Art. 4

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità.

Essa ha per oggetto:

- a) assumere lavori di.....;
- b) eseguire.....

Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla Cooperativa ed in ottemperanza alle norme del D.P.R. 30 Aprile 1970, n. 602.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. È tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. 58/98, legge 197/91 e D.Lgs. 385/93.

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Alla domanda il socio deve allegare i seguenti documenti:

- a) certificato penale;
- b) certificato di stato di famiglia.

I soci della Cooperativa devono esercitare il mestiere corrispondente alla specialità della Cooperativa.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società; ma non superiore al.....% di quello complessivo dei soci.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo - in caso di diniego di ammissione - di deliberazione motivata.

I conferimenti saranno eseguiti a norma del successivo art. 10.

Art. 6

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso e per esclusione.

Il recesso ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio a mezzo di lettera raccomandata.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

- a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa o partecipi come socio ad altra Cooperativa concorrente, senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione;
- b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto;
- c) ove il socio, senza aver giustificato con serio motivo la sua assenza, non partecipi al lavoro per oltre cinque giorni;
- d) quando il socio per infortunio, malattia od età risulti inabile a normali lavori di facchinaggio.

Art. 7

Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla Cooperativa seguendo disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovrintende i lavori.

Art. 8

Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro..... né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

Art. 10

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Le quote sociali possono essere cedute solo ad altri soci con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 12

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criterio di oculata prudenza. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al loro ammontare;
- d) ad eventuale riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed è altresì vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Art. 13

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ogni volta che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà invece essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi con lettera raccomandata a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Le assemblee, oltre che presso la sede sociale, potranno essere convocate nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 15

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

Art. 16

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, con esclusione del voto segreto.
Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a maggioranza relativa.

A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio e, in via subordinata, quella di età.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione; l'assemblea può stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

Il Consiglio (ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio nomina pure un segretario anche all'infuori dei soci.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima, nel domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione di quelle indicate dall'art. 2381 c.c. a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi, nonché procuratori «ad negozia» per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a firmare i contratti di assunzione del lavoro da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi non hanno diritto a compenso; l'assemblea può stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Art. 24

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 25

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative rette con i principi della mutualità anche agli effetti tributari.

I SOCI

.....

.....

..... Notaio